

**AS1189 - COMUNE DI CODOGNÉ (TV) – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DI UN CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE**

Roma, 5 maggio 2015

Sindaco del Comune di Codogné

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Comune in data del 5 marzo 201, in merito alla legittimità, sotto il profilo concorrenziale, di concludere contratti di sponsorizzazione con la società ASCOTRADE S.p.A.- fornitore del gas e dell'elettricità allo stesso Comune e controllata, tramite ASCOPIAVE S.p.A., dalla società capogruppo ASCO Holding S.p.A. il cui capitale sociale è detenuto da novantadue Comuni, tra cui lo stesso Comune di Codogné- si rende noto che, nella sua riunione del 22 aprile 2015, l'Autorità ha ritenuto di formulare le seguenti considerazioni.

L'Autorità osserva che la stipula da parte del Comune dei predetti contratti può presentare profili di rilevanza concorrenziale attinenti alle modalità con le quali l'Amministrazione comunale intende procedere all'individuazione del contraente del contratto di sponsorizzazione. Tali modalità, infatti, devono rispettare i principi di trasparenza e non discriminazione previsti dalla normativa vigente e che sono a garanzia anche del principio volto ad assicurare la massima partecipazione possibile alla procedura selettiva.

In particolare, l'Autorità – al fine di configurare l'azione amministrativa come rispondente ai principi di concorrenza- richiama l'attenzione di codesto Comune sulla necessità di verificare, in occasione di singoli eventi, l'esistenza di un eventuale interesse alle richiamate iniziative da parte anche di soggetti imprenditoriali diversi; nonché quella di procedere di volta in volta all'individuazione dello sponsor nel rispetto delle prescrizioni che, in materia di aggiudicazione dei contratti di sponsorizzazione, sono previste dalla normativa di riferimento<sup>1</sup>.

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

---

<sup>1</sup> La normativa a cui si rinvia per la questione in esame si rinviene precisamente: agli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo n. 163/2006 con riguardo al contratto di sponsorizzazione cd. tecnica; al Regio Decreto n. 827/2004 con riguardo al contratto di sponsorizzazione cd. pura, come precisato, in particolare, dalla Deliberazione n. 9 dell'8 febbraio 2012 dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici-AVCP (ora Autorità Nazionale Anti Corruzione-ANAC). Inoltre, nel caso in cui il contratto di sponsorizzazione sia tecnica che pura, riguarda interventi relativi a beni culturali trova, altresì, applicazione la procedura selettiva tipizzata dall'art. 199bis CCP. Infine e sotto il profilo applicativo di quest'ultima disposizione di legge come pure per taluni aspetti di carattere generale, assumono rilevanza le "Norme tecniche e Linee guida applicative delle disposizioni in materia di sponsorizzazione di beni culturali, anche in funzione di coordinamento rispetto a fattispecie analoghe di partecipazione di privati al finanziamento o alla realizzazione degli interventi conservativi su beni culturali".